REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 851/76 che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46,

considerando che il regolamento (CEE) n. 851/76 della Commissione, del 9 aprile 1976, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia (1), ha istituito una tassa di compensazione che viene riscossa nei quattro paesi importatori interessati all'atto dell'immissione in consumo di alcole etilico ottenuto in Francia, salvo nel caso in cui quest'ultimo Stato membro applichi detta tassa all'esportazione; che tale regolamento ha per scopo di risolvere le difficoltà originate dalla concessione, da parte della Francia, di un aiuto all'esportazione di alcole;

considerando che il conseguimento di tale scopo sarebbe compromesso se le esportazioni francesi di alcole venissero effettuate tramite altri Stati membri; che è pertanto opportuno adattare il dispositivo del suddetto regolamento (CEE) n. 851/76, in modo da evitare simili deviazioni di traffico;

considerando che, secondo le modalità di calcolo applicate in sede di adozione del regolamento (CEE) n. 851/76, l'importo della tassa non deve superare l'importo dell'aiuto né la differenza tra i prezzi di mercato che ne derivano negli Stati membri in causa; che dalla notifica del governo tedesco del 1° luglio 1976 risulta che il prezzo praticato sul mercato tedesco è stato diminuito di 15 DM; che occorre pertanto modificare la tassa per tener conto di tale cambiamento intervenuto in uno degli elementi di calcolo;

considerando che la situazione del mercato nei paesi del Benelux consente di mantenere la tassa applicabile in detti paesi ad un livello identico a quello valido per la Germania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 851/76 è modificato come segue:

« 1. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi riscuotono una tassa di compensazione all'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 1 ottenuti in Francia, salvo il caso che quest'ultimo Stato applichi detta tassa all'esportazione.

I prodotti di cui all'articolo 1 sono considerati ottenuti in Francia, salvo il caso che le autorità competenti dello Stato membro in cui sono immessi in consumo accertino che sono stati ottenuti altrove ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 851/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore, per quanto riguarda l'articolo 1, il settimo giorno e, per quanto riguarda l'articolo 2, il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 41.

ALLEGATO

Stato membro	Aliquota della tassa per grado e per ettolitro
Belgio Lussemburgo	5,025 FB/Flux
Germania (R.f.)	0,3264 DM
Francia	0,6013 FF
Paesi Bassi	0,3453 Fl